

cizio 2004 (non essendo stato interposto gravame dalle parti), con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande formulate dal Giambra con l'atto di citazione notificato a Fintecna nel 2001, condannando l'attore anche al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha integralmente respinto la tesi sostenuta dal Sig. Giambra, titolare di imprese edili che a suo tempo avevano intrattenuto rapporti commerciali con la incorporata CMF Sud S.p.A., il quale aveva chiesto giudizialmente il riconoscimento di un asserito credito vantato nei confronti di Fintecna, quale dante causa della CMF Sud, di un importo di sensibile ammontare per non documentate attività di finanziamento asseritamente eseguite dall'Amministratore Delegato pro tempore della CMF Sud per il tramite di parte attrice.

Evoluzione dei contenziosi in corso

- **Contenzioso con Çukurova Elektrik A.S. (ÇEAS) – Diga di Berke (Turchia)**

Prosegue, davanti al Tribunale Commerciale di Adana, la controversia a suo tempo attivata dalla Italstrade per recuperare i crediti e i danni subiti, per importi di assoluto rilievo, conseguenti ai lavori eseguiti per conto della ÇEAS per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Berke.

ÇEAS, a sua volta, ha avanzato nei confronti della Fintecna plurime richieste di risarcimento consuntivate, infine, in somme sensibilmente superiori alla domanda di parte attrice.

Ad esito del deposito della consulenza tecnica di ufficio, entrambe le parti, ritenendone i contenuti pregiudizievoli, hanno provveduto a chiederne il rinnovo; di conseguenza è stata disposta una nuova perizia, le cui risultanze sono state rese nel corso dell'esercizio 2006. La nuova perizia risulta più favorevole per la Vostra Società, avendo trovato, ancorché parzialmente, ingresso le pretese risarcitorie di Fintecna. Peraltro, entrambe le parti, non ritenendo di totale soddisfazione i contenuti dell'elaborato peritale, hanno prodotto proprie controdeduzioni di merito sull'elaborato peritale.

Nelle more della prosecuzione del giudizio, non si stanno trascurando iniziative stragiudiziali volte a favorire un accordo transattivo con controparte, qualora ricorrano i presupposti giuridici e di convenienza economica per concluderlo.

- **Contenzioso con Müller Weingarten - Presse Italia**

Pende innanzi alla Corte d'Appello di Roma, per effetto della impugnativa del lodo del 31.3.2004, il giudizio tra la Fintecna e la Müller Weingarten - Presse Italia.

Al riguardo si rammenta che il lodo impugnato ha definito l'Arbitrato introdotto nel gennaio del 1998 davanti alla Corte Arbitrale Internazionale istituita presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Nelle more, proseguono le iniziative giudiziarie in merito alle questioni rimaste impregiu-

dicare a causa della declaratoria di parziale incompetenza del Collegio giudicante. Trattasi, in particolare, della causa introdotta innanzi al Tribunale di Roma nel 2005 per il recupero delle partite creditorie vantate da Fintecna in conseguenza della mancata restituzione del TFR dei lavoratori ex Mecfond.

◦ **Contenzioso con Grassetto Costruzioni**

È tuttora pendente davanti ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli (a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione) il giudizio di impugnazione del lodo che, con sentenza n. 1097/98 del Giudice di II Grado partenopeo, era stato deciso con il rigetto dell'impugnativa stessa promossa dalla Fintecna.

L'efficace strategia processuale posta in essere dalla Società ha consentito di aprire una nuova fase istruttoria (che sta avviandosi a conclusione) per l'esame di elementi ritenuti fondamentali a sostegno della domanda di impugnativa della pronuncia arbitrale che, giova ricordare, ha condannato l'incorporata Infratecna a corrispondere alla Grassetto importi di significativo ammontare.

◦ **Contenzioso con il Comune di Muro Lucano**

È stato predisposto per la successiva notifica al Comune di Muro Lucano (PZ) un nuovo atto di precetto per il recupero delle somme a cui l'Ente locale è stato condannato con il lodo del 9.3.2004 che ha deciso l'Arbitrato promosso nel 2002 dalla Fintecna. Tale iniziativa si è resa necessaria in conseguenza della condotta dell'Amministrazione concedente la quale, dichiarando arbitrariamente decaduta la convenzione, all'epoca sottoscritta con un raggruppamento temporaneo di imprese facente capo interamente a società del Gruppo Fintecna, per l'espletamento di attività connesse alla ricostruzione ex L. 219/81, con atto del 26 maggio 2000 aveva formalizzato un atto di diffida richiedendo la restituzione dell'anticipazione dalla stessa corrisposta nel 1990.

Il Comune di Muro Lucano successivamente ha ottenuto l'escussione della garanzia a suo tempo prestata dal concessionario a fronte dell'incasso della medesima anticipazione.

La sopra richiamata decisione arbitrale ha condannato la controparte a liquidare in favore di Fintecna importi significativi, accogliendo, in buona sostanza, gran parte delle domande da quest'ultima avanzate con l'atto introduttivo.

Nel novembre del 2004, la parte avversa ha, comunque, notificato atto di impugnazione del lodo e il conseguente giudizio pende, allo stato, innanzi alla Corte d'Appello di Roma. Una prima procedura esecutiva, attivata nel 2005, è stata poi abbandonata essendo sopravvenuti segnali confortanti in merito alla possibilità che si addivenisse ad una anticipata risoluzione della controversia con la conclusione di specifici accordi transattivi. Senonché, il comportamento ondivago dell'Amministrazione ha indotto la Società a dare nuovo

impulso alle azioni finalizzate al recupero coattivo del credito.

- **Contenzioso con l'Ing. Marcello Picalarga**

Pende innanzi alla Corte d'Appello di Roma il giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale, che ha condannato la Fintecna a corrispondere in favore degli Eredi dell'Ing. Marcello Picalarga importi significativi a titolo di lucro cessante e di risarcimento per danni all'immagine ed esistenziale, a fronte di domande giudizialmente avanzate dal *de cuius* in ordine al mancato rispetto di accordi commerciali conclusi, *illo tempore*, con l'incorporata Nuova Mecfond.

Nel merito del giudizio è da registrare che, con ordinanza depositata il 20.11.2006, la I Sezione della Corte d'Appello, anche a dimostrazione della fondatezza delle censure mosse da Fintecna, ha disposto la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

- **Contenzioso con l'Arch. Emanuele Fraracci**

Prosegue innanzi alla Corte d'Appello di Napoli il giudizio instauratosi per effetto della impugnazione della Fintecna avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, pur aderendo alle tesi difensive della Società, ha condannato la stessa a liquidare all'Arch. Emanuele Fraracci maggiori corrispettivi per prestazioni tecniche.

La vicenda risale agli anni 1991/1992, allorché il suddetto professionista svolse taluni incarichi di progettazione per conto della ex Infratecna, concessionaria delle opere per la realizzazione della sede dell'Università del Molise in Campobasso.

Per tali attività fu convenuto un compenso (da calcolarsi in percentuale a consuntivo delle progettazioni) che il professionista successivamente contestò, sul presupposto che gli accordi assunti violassero il presunto principio della inderogabilità delle tariffe professionali. Acquisito, pertanto, il visto dell'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Isernia relativamente ad una nuova e più corposa parcella, nell'agosto del 1993 l'Arch. Fraracci propose ricorso al Presidente del Tribunale di Napoli affinché fosse ingiunto ad Infratecna il pagamento in suo favore di cospicue somme a titolo di onorari professionali.

Su tali premesse, il Presidente del Tribunale di Napoli emise decreto ingiuntivo senza tuttavia concedere la provvisoria esecuzione. Avverso tale provvedimento l'incorporata Infratecna propose opposizione.

Il Tribunale adito, accogliendo per quanto di ragione la proposta opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando tuttavia la Fintecna a liquidare a titolo di compenso per l'attività professionale espletata dall'Arch. Fraracci un importo lievemente superiore a quello contrattualmente convenuto.

In buona sostanza, il Giudice di prime cure ha accolto le tesi sostenute in punto di diritto

dalla difesa di Fintecna circa la derogabilità alle tariffe degli Architetti e Ingegneri mentre, sotto il profilo del *quantum*, il Tribunale ha fatto proprie alquanto acriticamente le risultanze della C.T.U..

◦ **Contenzioso con la società Isola Edificatoria 8**

Si è conclusa la fase istruttoria ed è prossima la decisione relativamente al giudizio di appello promosso dalla Fintecna avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, resa a definizione del procedimento promosso dalla società Isola Edificatoria 8.

In corso di istruttoria il giudice del gravame, a seguito di istanza presentata dalla Società, ha sospeso la efficacia esecutiva della sopra richiamata pronuncia di primo grado per la parte eccedente l'importo del risarcimento del danno per occupazione illegittima richiesto da controparte in giudizio.

◦ **Contenzioso con il Comune di Caserta**

Il Comune di Caserta ha promosso impugnativa avverso il lodo che ha definito il giudizio arbitrale introdotto dalla Fintecna con atto notificato il 14.5.2003.

Con detta domanda, la Società aveva richiesto il riconoscimento di un importo significativo a titolo di rimborsi di transazioni già intervenute con le imprese appaltatrici, per oneri di concessione, consulenze, compensi a Commissioni di collaudo e a Ingegnere Capo, maggiori oneri di progettazione, per costi relativi alla struttura operativa impiegata dalla Concessionaria, oltre interessi.

Dette richieste trovano fondamento nella esecuzione dei rapporti sorti in dipendenza della convenzione del 30.11.1984 e successivi atti aggiuntivi, in forza della quale il Comune di Caserta aveva affidato in concessione alla incorporata Infrasud Progetti tutte le attività necessarie allo studio, all'elaborazione e alla realizzazione del piano complessivo degli interventi occorrenti per la ristrutturazione del Complesso Belvedere di S. Leucio (CE).

La pronuncia arbitrale ha accolto pressoché integralmente le domande della Fintecna.

Quanto al giudizio di impugnativa pendente, sono in fase di precisazione le conclusioni.

Contenzioso fiscale

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da una progressiva riduzione dei contenziosi fiscali con conseguente cessata materia del contendere derivante dalla chiusura delle liti proposte, a suo tempo, ai sensi dell'art. 16 della Legge 289/02 ("condono").

Inoltre, nell'esercizio in questione, sono passate in giudicato alcune sentenze che avevano avuto esito favorevole per la Società e sono stati formalizzati accordi transattivi ovvero conciliazioni giudiziali che hanno comportato l'estinzione dei contenziosi in essere con l'Amministrazione finanziaria.

Infine, si segnala l'esito parzialmente favorevole alla Società (e a talune sue incorporate) di sentenze intervenute nei giudizi tuttora pendenti, con riflessi anche sugli oneri oggetto di manleva contrattuale rilasciate a seguito delle cessioni di partecipazioni o di rami d'azienda.

Si riporta, qui di seguito, una sintesi dei fatti di rilievo che si sono registrati nel contenzioso con l'Amministrazione finanziaria nell'esercizio *de quo*:

- in relazione ai contenziosi instaurati avverso gli avvisi di accertamento notificati alla Società nel dicembre del 2005, a seguito di verbale di constatazione della Guardia di Finanza dell'ottobre del 2005 recanti rilievi relativi all'anno 2000 riferibili all'IRPEG (ora IRES) e all'IRAP, oltre che all'obbligo di operare ritenute alla fonte, si segnala che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenze depositate in data 21 novembre 2006, ha dichiarato estinti i relativi giudizi, per intervenuta conciliazione giudiziale dell'ottobre del 2006 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992), con conseguente:
 - disconoscimento parziale di perdite fiscali pregresse rilevanti ai fini IRES,
 - annullamenti dei rilievi IRAP,
 - annullamento dell'iscrizione a ruolo di presunte omesse ritenute alla fonte;
- è passata in giudicato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della Società avverso l'avviso di accertamento tramite il quale l'Ufficio finanziario aveva rettificato il reddito imponibile IRPEG/ILOR, dichiarato per l'esercizio 1988 della incorporata Italstat;
- la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha accolto l'appello proposto dalla Società avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di Fintecna, quale incorporante della Cafin S.r.l., avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro, a seguito della mancata registrazione di un'ordinanza ingiuntiva emessa dal Tribunale di Napoli. La sentenza di appello, annullando l'impugnato avviso di liquidazione, ha altresì condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso dell'imposta, oltre interessi, che la Società, nelle more del giudizio, aveva versato;
- la Corte di Cassazione, con pronuncia del 16 marzo 2006, ha integralmente respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso della Società avverso un avviso di accertamento relativo alla presunta soggezione ad imposta di registro, piuttosto che ad IVA, di talune operazioni di cessione di beni;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza depositata il 7 aprile 2006, ha accolto i ricorsi riuniti presentati dalla Società avverso l'avviso di accertamento IRPEG e l'avviso di rettifica IVA relativi all'anno 1997 – per una maggiore imposta dovuta, oltre inte-

ressi e sanzioni – con i quali era stata contestata la fatturazione da parte dell'incorporata Valim S.p.A. di operazioni inesistenti in relazione alla transazione del 25 febbraio 1997 tra la stessa Valim S.p.A. e la La Roche S.a.s.;

- la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso della Società avverso la cartella di pagamento relativa al modello 770/96 presentata dalla incorporata M.M.P. S.p.A. per il periodo d'imposta 1995;
- la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza depositata il 13 giugno 2006, ha respinto l'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della Società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Roma, sulla base dei rilievi contenuti nel PVC della Guardia di Finanza, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi modello 760/92 della incorporata Italteknà riducendo la perdita fiscale dichiarata con conseguente recupero a tassazione di importi di sensibile ammontare;
- la Commissione Tributaria Regionale di Genova, con sentenza del 14 novembre 2006, ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Società avverso l'avviso di rettifica per IVA per l'esercizio 1989, emesso nei confronti della incorporata ILVA S.p.A. in liquidazione;
- la Commissione Tributaria Regionale di Roma, in sede di giudizio di rinvio – a seguito della sentenza n. 19499/03 della Corte di Cassazione – ha confermato, con pronuncia depositata il 21 febbraio 2006, la decisione assunta nel 1995 dalla Commissione Tributaria di primo grado, accogliendo il ricorso della Società avverso l'avviso di accertamento n. 48167 del 1994, notificato dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma alla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., in rettifica del reddito dichiarato ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR – anno 1988.

Vicende di rilevanza penale

In relazione alle posizioni di rilevanza penale riguardanti Amministratori e Dirigenti pro tempore di Fintecna S.p.A., anche con riferimento alle società incorporate, ferma restando la prosecuzione di quei procedimenti già in corso che non hanno subito significative evoluzioni, di seguito si riassumono, sulla base delle informazioni ricevute, le novità di maggior rilievo intervenute rispetto alla redazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2005 e portate a conoscenza della Società.

- Si è concluso con decreto di archiviazione il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma nei confronti del Presidente pro tempore della Sovigest; allo stesso soggetto è stata, peraltro, notificata una nuova informazione di garanzia dalla

stessa Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per accertare la sussistenza di altri reati sempre relativi a rapporti tra la Società e l'INPDAP.

- Il GUP del Tribunale di Taranto ha emesso sentenza con la quale è stata applicata la prescrizione nei confronti di un ex dirigente della incorporata ILVA S.p.A., quale responsabile dei “Servizi del Lavoro” del C.S.I. – ILVA di Taranto, nell’ambito del procedimento attivato per accertare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 81/2, 372 c. p. relativi a testimonianze rese nell’ambito di un procedimento davanti alla ex Pretura del Lavoro di Taranto.
- Con decreto di archiviazione è stato definito il procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona nei confronti di alcuni ex dirigenti ILVA per i reati di appropriazione indebita aggravata e truffa aggravata in relazione alla alienazione alla società OMSAV di Savona dello stabilimento Italsider di quella città e del complesso immobiliare detto “Aree Alte” alla società Orsa.
- Con decreto di archiviazione è stato definito il procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti di alcuni ex dirigenti ILVA per i reati di falso in bilancio e bancarotta in relazione alla liceità degli atti di fusione della società Ferdofin (MIXWEL S.r.l.).
- L’Alto Tribunale Criminale di Tarsus in Turchia, a seguito dell’opposizione presentata dal procuratore della parte civile avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento penale pendente anche nei confronti di alcuni dirigenti ed ex dirigenti Fintecna, ha emesso pronuncia con la quale ha rinviato a giudizio alcuni degli imputati. Tale procedimento era stato attivato a seguito di denuncia di presunte pressioni su Consulenti Tecnici di Ufficio nominati in relazione alle problematiche circa la “termination” del contratto dei lavori della Diga di Berke, tra le società Italstrade, oggi Fintecna, e la ÇEAS di Adana in Turchia.
- Tuttora pende, davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, procedimento penale, nei confronti di un componente pro tempore del Consorzio Italtecnasud, riguardante presunti illeciti commessi nella gestione dei finanziamenti erogati, ex art. 32 L. 219/81, per la c.d. ricostruzione post-terremoto.
- Tuttora pende, davanti alla Corte d’Appello di Torino, giudizio di appello avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di un ex dirigente ILVA per intervenuta prescrizione in relazione alla vicenda del c.d. “processo Collino”, riguardante presunti illeciti commessi nella gestione dei finanziamenti erogati ai sensi della Legge 181/89.
- Tuttora pende innanzi alla Corte d’Appello di Napoli – che ha trasmesso gli atti processua-

li alla Corte Costituzionale in merito alla illegittimità costituzionale della Legge c.d. "Pecorella" eccepita in giudizio dal Sostituto Procuratore Generale – il giudizio attivato dal Pubblico Ministero con appello avverso la sentenza assolutoria del 2 maggio 2002 emessa dal Tribunale penale di Napoli, nell'ambito del procedimento penale, nei confronti di alcuni ex dirigenti delle incorporate Italmobiliare S.p.A. e CMF Sud S.p.A., relativamente all'ipotesi di reato loro contestata connessa alla gestione delle opere pubbliche della ricostruzione del dopo terremoto del 1980 in Campania.

- Tuttora pende davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno un procedimento penale nei confronti dell'Amministratore Delegato pro tempore della CMF Sud per accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/00 per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla SICA S.r.l..
- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha attivato un procedimento penale nei confronti di un ex dirigente Iritecna, nella qualità di coordinatore pro tempore dell'Area Emergenze Ambientali dell'ARPAC, per ipotesi di reato ai sensi del 1° comma dell'art. 361 c. p..
- Con sentenza della Corte di Cassazione era stata annullata l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, nel giugno del 2001, aveva dichiarato inammissibili gli appelli interposti da alcuni ex dirigenti della incorporata Infrastud Progetti S.p.A., nonché da altri imputati, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del maggio del 1999, con la quale erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati loro ascritti relativi a vicende connesse a determinati lavori compiuti in occasione dei Mondiali di calcio del 1990 dei quali era concessionaria la società Infrastud Progetti.

Il processo, pertanto, rimesso sul ruolo della 1ª sezione della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato con sentenza del 7 febbraio 2005 la pronuncia del 1999 emessa dal Tribunale di primo grado, è nuovamente pendente davanti alla Corte di Cassazione per ricorso proposto nel maggio del 2005 dai due ex dirigenti.

Organizzazione e risorse umane

L'organico aziendale al 31 dicembre 2006 risulta pari a 247 unità (rispetto alle 254 unità di fine 2005), mentre per quanto concerne il Gruppo l'occupazione complessiva alla stessa data ammonta a 21.234 unità, con un significativo incremento rispetto al dato riferito al 2005 (12.800 unità) per effetto del consolidamento di Alitalia Servizi nel perimetro di Gruppo.

Lo scorporo del settore immobiliare che, come detto, è efficace dal 1° gennaio del corrente anno ha portato ad una rivisitazione complessiva con conseguente semplificazione dell'assetto organizzativo.

Nell'ambito delle iniziative di ricollocazione a suo tempo intraprese, dopo la definizione della vicenda APAT, concretizzatasi alla fine del passato esercizio, appare avviata a positiva conclusione anche quella relativa ad ARPAC (n. 24 unità in distacco presso l'Agenzia a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto presso la Regione Campania il 19 aprile 2001).

A tale riguardo è stata individuata una soluzione – recepita in apposita convenzione sottoscritta all'inizio del 2007 – che dovrebbe consentire l'assunzione a tempo indeterminato di tutte le 24 unità attualmente in distacco presso l'Agenzia entro il 30 giugno 2007, previo espletamento delle relative procedure concorsuali da parte dell'ARPAC.

Rapporti con le parti correlate

Rapporti con Controllante

Nell'ambito del rapporto istituzionale con l'Azionista unico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prevista l'attivazione di flussi informativi che consentono allo stesso di pervenire alle determinazioni di propria competenza.

Sono inoltre evidenziati, nei confronti dell'Azionista, crediti per €/migliaia 3.026 riferibili alle attività proprie del mandato gestorio riguardante l'IGED.

Rapporti con controllate e collegate

I rapporti con le società controllate e collegate sono prevalentemente di carattere finanziario e sono regolati ai normali tassi di mercato. I suddetti rapporti, suddivisi per natura, sono evidenziati nei prospetti che seguono.

Crediti verso imprese controllate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2006					
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti
Alitalia Airport S.p.A.	—	—	—	—	—
Alitalia Maintenance Systems S.p.A.	—	—	—	—	—
Alitalia Servizi S.p.A.	—	—	—	—	—
Atitech S.p.A.	—	—	—	—	—
Cagliari 89 S.c.a r.l. in liquidazione	894	131	1.025	—	1.025
Cimi-Montubi S.p.A.	—	—	—	—	—
Cinque Cerchi S.p.A.	—	—	—	—	—
Coedam S.c.a r.l. in liquidazione	—	4.820	4.820	4.820	—
Consorzio Aerest in liquidazione	503	6.161	6.664	—	6.664
Consorzio G1	—	—	—	—	—
Consorzio I.MA.F.I.D. in liquidazione	—	—	—	—	—
Consorzio Italtecnasud in liquidazione	7.568	1.566	9.134	6.357	2.777
Consorzio Prometeo in liquidazione	3.693	—	3.693	—	3.693
Fincantieri S.p.A.	—	—	—	—	—
Finsider S.p.A. in liquidazione	—	—	—	—	—
Fintecna Immobiliare S.r.l.	—	—	—	—	—
Giardino Tiburtino S.p.A.	—	—	—	—	—
Mededil S.p.A. in liquidazione	—	10.481	10.481	—	10.481
Patrimonio dello Stato S.p.A.	—	—	—	—	—
Quadrifoglio Immobiliare S.r.l.	—	—	—	—	—
Residenziale Immobiliare 2004 S.r.l.	—	—	—	—	—
Servizi Tecnici S.p.A. in liquidazione	—	—	—	—	—
Stretto di Messina S.p.A.	—	—	—	—	—
Tirrenia S.p.A.	—	—	—	—	—
Veneta Infrastrutture S.p.A. in liq.	—	—	—	—	—
Veneta Traforo S.r.l.	—	—	—	—	—
Totale crediti controllate	12.658	23.159	35.817	11.177	24.640

(€/migliaia)

Crediti del Circolante al 31.12.2006						31.12.2006
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti	Totale netto
	15	–	15	–	15	15
	11	–	11	–	11	11
	271	–	271	–	271	271
	23	–	23	–	23	23
	–	–	–	–	–	1.025
	3.501	–	3.501	–	3.501	3.501
	15	4	19	–	19	19
	50	–	50	–	50	50
	15	–	15	–	15	6.679
	13	3.680	3.693	–	3.693	3.693
	461	–	461	–	461	461
	16	–	16	–	16	2.793
	1.414	–	1.414	–	1.414	5.107
	6	176	182	–	182	182
	340	22.792	23.132	–	23.132	23.132
	8	53	61	–	61	61
	1.306	–	1.306	–	1.306	1.306
	10	–	10	–	10	10.491
	40	–	40	–	40	40
	24	–	24	–	24	24
	–	18.963	18.963	–	18.963	18.963
	412	–	412	–	412	412
	1.147	–	1.147	1.108	39	39
	655	64.163	64.818	–	64.818	64.818
	314	28.234	28.548	–	28.548	28.548
	9	–	9	–	9	9
	10.076	138.065	148.141	1.108	147.033	171.673

Crediti verso imprese collegate

Crediti Immobilizzati al 31.12.2006					
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti
Alfiere S.p.A. (ex Edilca)	—	—	—	—	—
Castel Romano S.p.A.	—	—	—	—	—
Consorzio Codelsa in liquidazione	—	—	—	—	—
Consorzio ED.IN.CA.	—	—	—	—	—
Consorzio Edinsud	—	—	—	—	—
Consorzio Incomir	—	—	—	—	—
Edilmagliana 89 S.c.a r.l. in liquidazione	203	1.869	2.072	203	1.869
Giardini di Lambrate S.p.A.	—	—	—	—	—
ISAI S.p.A. in liquidazione	—	—	—	—	—
M.T. - Manifattura Tabacchi S.p.A.	—	—	—	—	—
Multiservice S.p.A.	—	—	—	—	—
Nuova Cantieri Apuania S.p.A.	—	—	—	—	—
Omsav S.p.A. in fallimento	—	—	—	—	—
Parco Minerario Isola d'Elba S.r.l.	—	—	—	—	—
Quadrante S.p.A.	—	2.582	2.582	—	2.582
Quadrifoglio Genova S.p.A.	—	—	—	—	—
Quadrifoglio Milano S.p.A.	—	—	—	—	—
Quadrifoglio Modena S.p.A.	—	—	—	—	—
Quadrifoglio Verona S.p.A.	—	—	—	—	—
S.P.S. S.c.p.A. in fallimento	—	21	21	21	—
Totale crediti collegate	203	4.472	4.675	224	4.451

(€/migliaia)

Crediti del Circolante al 31.12.2006

31.12.2006

	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Totale crediti	Fondo svalut. crediti	Crediti netti	Totale netto
	38.484	10.463	48.947	—	48.947	48.947
	38	—	38	—	38	38
	28	—	28	—	28	28
	425	—	425	—	425	425
	555	—	555	—	555	555
	800	—	800	—	800	800
	—	—	—	—	—	1.869
	—	4.905	4.905	—	4.905	4.905
	6	—	6	—	6	6
	17.065	4.176	21.241	—	21.241	21.241
	24	—	24	—	24	24
	5	—	5	—	5	5
	650	1.592	2.242	2.242	—	—
	7	—	7	—	7	7
	34	869	903	—	903	3.485
	1.688	415	2.103	—	2.103	2.103
	14.293	3.309	17.602	—	17.602	17.602
	4.450	1.100	5.550	—	5.550	5.550
	3.984	1.076	5.060	—	5.060	5.060
	5	—	5	5	—	—
	82.541	27.905	110.446	2.247	108.199	112.650

Debiti verso imprese controllate

(€/migliaia)

Situazione al 31.12.2006							
	Saldo fornitori	Fatture da ricevere	Totale fornitori	Corrispondenti e debiti finanziari	Debiti vari	Decimi da versare	Totale debiti
Cagliari 89 S.c.a r.l. in liq.	—	980	980	—	—	—	980
Cimi-Montubi S.p.A.	1.353	31	1.384	—	—	—	1.384
Cinque Cerchi S.p.A.	—	—	—	—	3.430	—	3.430
Consorzio Aerest in liq.	4.498	—	4.498	—	—	—	4.498
Consorzio G1	—	5.300	5.300	—	—	—	5.300
Consorzio I.MA.F.I.D. in liq.	—	32	32	—	—	—	32
Consorzio Italtecnasud in liq.	24	35	59	—	—	—	59
Consorzio Prometeo in liq.	—	1.958	1.958	206	—	—	2.164
Fincantieri S.p.A.	9	—	9	—	—	—	9
Finsider S.p.A. in liq.	—	—	—	—	50	—	50
Fintecna Immobiliare S.r.l.	176	—	176	—	3	—	179
Giardino Tiburtino S.p.A.	—	84	84	7.874	—	—	7.958
Minervino Alto S.c.a r.l. in liq.	107	12	119	—	—	—	119
Quadrifoglio Immobiliare S.r.l.	15	84	99	4.997	10	—	5.106
Residenziale Immobiliare 2004 S.r.l.	—	—	—	—	75	—	75
Servizi Tecnici S.p.A. in liq.	24	2.791	2.815	47.905	—	—	50.720
Stretto di Messina S.p.A.	—	27	27	2.531	1.020	89.085	92.663
Veneta Traforo S.r.l.	—	8	8	1.314	—	—	1.322
Totale debiti controllate	6.206	11.342	17.548	64.827	4.588	89.085	176.048

Debiti verso imprese collegate

(€/migliaia)

Situazione al 31.12.2006							
	Saldo fornitori	Fatture da ricevere	Totale fornitori	Corrispondenti e debiti finanziari	Debiti vari	Decimi da versare	Totale debiti
Castel Romano S.p.A.	–	54	54	6.097	–	–	6.151
Consorzio Codelsa in liq.	20	27	47	–	–	8	55
Consorzio ED.IN.CA.	8	216	224	–	–	–	224
Consorzio Edinsud	35	206	241	–	–	–	241
Consorzio Incomir	79	–	79	499	–	–	578
Edilmagliana 89 S.c.a r.l. in liq.	392	–	392	–	–	–	392
IT.EDI. S.c.a r.l. in liq.	–	3	3	–	–	–	3
Multiservice S.p.A.	51	4	55	–	–	–	55
Omsav in fallimento	80	–	80	–	–	–	80
Quadrante S.p.A.	128	7	135	617	–	–	752
Totale debiti collegate	793	517	1.310	7.213	–	8	8.531

Ulteriori informazioni

- Nel corso del 2006 l'Organismo di Vigilanza ha provveduto al costante monitoraggio del Modello 231/01 adottato dalla Società al fine di verificarne l'adeguatezza sia ai fini delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sia dell'evoluzione delle attività di Fintecna. In tale ambito ha provveduto ad espletare le attività volte ad accertare l'esistenza in azienda di tutte le misure e i controlli necessari per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. citato.

Particolare attenzione è stata riservata in materia di procedure aziendali e specificatamente a quelle in fase di aggiornamento correlate alle modifiche normative introdotte dalla "Legge Bersani", dalla Finanziaria 2007 nonché dalle modifiche organizzative derivanti dallo scorporo del ramo immobiliare di Fintecna.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione di dati personali sono stati adottati nel corso del 2006 comportamenti e misure di sicurezza – sia fisiche che informatiche – di standard elevato, in linea con quanto effettuato precedentemente in materia.

- Entro il mese di marzo del 2007 si è provveduto all'aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza. Gli adeguamenti hanno riguardato, tra l'altro, l'implementazione di software dedicato alla posta elettronica certificata nell'ambito di provvedimenti assunti dall'Agenzia delle Entrate; l'attivazione di una procedura che prevede rigorosi criteri nella formulazione e validità delle password nell'ambito delle misure logistiche di sicurezza; la rimodulazione della profilatura degli utenti con riferimento ai diritti di accesso al sistema e ai singoli applicativi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2428 punti 1, 3 e 4, del Codice Civile, si attesta che:

- non sono state avviate attività di ricerca e sviluppo;
- non sono possedute né azioni proprie, né azioni o quote della Controllante – in quanto inesistenti – né in nome proprio né per il tramite di società controllate;
- nel corso dell'esercizio non sono state acquistate o alienate dalla Società né azioni proprie, né azioni o quote della entità controllante, in quanto inesistenti;
- la Società non ha sedi secondarie.